



REGOLAMENTO

Approvato dall'Assemblea Straordinaria
Milano, 28 gennaio 2022

INDICE**CiAl**

	<i>Pagina</i>
Art. 1 Oggetto	2
Art. 2 Adesione e Recesso dal Consorzio	2
Art. 3 Determinazione delle quote di partecipazione al fondo consortile	3
Art. 4 Aggiornamento delle quote di partecipazione al fondo consortile	3
Art. 5 Trasformatori e Utilizzatori di imballaggi in materiali compositi	4
Art. 6 Imprese che esercitano attività proprie di più categorie	4
Art. 7 Determinazione del contributo annuale	4
Art. 8 Mezzi finanziari	5
Art. 9 Vigilanza e controlli	5
Art. 10 Infrazioni sanzioni	5
Art. 11 Attribuzione dei voti a ciascuna categoria e riparto tra i consorziati ai fini della partecipazione all'Assemblea	6
Art. 12 Modalità di funzionamento dell'Assemblea	6
Art. 13 Elezione del Consiglio di amministrazione	7
Art. 14 Modalità di funzionamento del Consiglio di amministrazione	8
Art. 15 Comitati consultivi.	8
Art. 16 Collegio sindacale – Revisione legale dei conti	9
Art. 17 Libri sociali obbligatori	9
Art. 18 Organismo di vigilanza	9
Art. 19 Rapporti con i consorzi ex art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e con le associazioni	10
Art. 20 Diritto di accesso alle informazioni	10
Art. 21 Accesso alle informazioni consortili da parte dei consiglieri di amministrazione	10
Art. 22 Amministrazione, finanza e contabilità	11
Art. 23 Privacy	11

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DEL
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI ALLUMINIO
CIAL**

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento (di seguito il “regolamento”) del Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio ovvero in forma abbreviata “CIAL” (di seguito “il Consorzio”) è approvato al fine di dare attuazione allo Statuto, ai sensi del suo art. 19, ed assicurare il migliore funzionamento del Consorzio.

CiAl

Art. 2

Adesione e Recesso dal Consorzio

1. Per aderire al Consorzio, l'impresa deve inviare apposita richiesta, redatta in conformità al modello approvato dal Consiglio di amministrazione, indicando una delle categorie, e se del caso sottocategorie, di cui all'art. 2 comma 5 dello Statuto, di seguito descritte:

a) Produttori: fornitori di alluminio, comprendenti i produttori nazionali e gli importatori, destinato alla trasformazione ovvero fabbricazione di imballaggi in alluminio sul territorio nazionale (di seguito i “Produttori”);

b) Trasformatori: fabbricanti e trasformatori di imballaggi in alluminio, quali fabbricanti di imballaggi in alluminio o relativi semilavorati, nonché importatori di imballaggi vuoti in alluminio o dei relativi semilavorati (di seguito i “Trasformatori”);

c) Utilizzatori: commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi in alluminio, importatori di imballaggi in alluminio pieni; gli addetti al riempimento comprendono gli utilizzatori che provvedono alla fabbricazione o all'importazione di imballaggi in alluminio vuoti e al loro riempimento, nonché gli utilizzatori che provvedono all'importazione di alluminio ed alla successiva fabbricazione di imballaggi in alluminio e al loro riempimento (di seguito gli “Utilizzatori”);

d.1) Recuperatori: imprese che, con riferimento a rifiuti di imballaggio svolgono attività di recupero e conferimento al Consorzio, come definite ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera t) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, relativamente a rifiuti di imballaggi in alluminio prodotti sul territorio nazionale (di seguito i “Recuperatori”)

d.2) Riciclatori: imprese che, con riferimento a rifiuti di imballaggio svolgono attività di riciclo, come definite ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera u) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, relativamente a rifiuti di imballaggi in alluminio prodotti sul territorio nazionale (di seguito i “Riciclatori”).

2. Contestualmente alla presentazione della domanda di adesione, l'impresa interessata deve versare una somma determinata secondo quanto previsto all'art. 3 comma 3 del regolamento. Tale somma, salvo aggiornamenti da effettuare come previsto dal successivo art. 4 del regolamento, costituisce la quota di partecipazione al fondo consortile, di cui all'art. 4 dello Statuto.

3. Qualora non vengano fornite tutte le informazioni richieste nel modello di cui al comma 1, o non venga versata la quota di partecipazione al fondo consortile, la domanda di adesione al Consorzio non viene esaminata dal Consiglio di amministrazione.

4. La decisione del Consiglio di amministrazione è comunicata all'impresa richiedente. L'eventuale rigetto della domanda deve essere motivato.

5. Il Consiglio di amministrazione, contestualmente alla delibera di ammissione, assegna al nuovo consorziato le quote di partecipazione al fondo consortile spettanti allo stesso. In caso di rigetto della domanda di adesione la somma versata secondo quanto previsto al comma 2 del presente articolo viene restituita.

6. In seguito dell'accoglimento della domanda da parte del Consiglio di amministrazione l'impresa richiedente entra a far parte del Consorzio a tutti gli effetti e viene iscritta nel Libro dei Consorziati di cui all'art. 17 che segue con la quota di partecipazione al fondo consortile assegnata dal Consiglio di amministrazione.

7. La richiesta di recesso, ai sensi di quanto previsto all'art. 22 dello Statuto, e redatta in conformità al modello approvato dal Consiglio di amministrazione, corredata dei documenti richiesti, deve essere inviata mediante lettera raccomandata ovvero posta elettronica certificata – PEC.

Art. 3

Determinazione delle quote di partecipazione al fondo consortile

1. Le quote di partecipazione al fondo consortile vengono assegnate dal Consiglio di amministrazione secondo i seguenti criteri:

- a) per i Produttori, una quota per ciascuna tonnellata di materie prime di alluminio destinate all'imballaggio immesse sul mercato nazionale;
- b) per i Trasformatori, una quota per ciascuna tonnellata di imballaggi in alluminio e/o relativi semilavorati immessi sul mercato nazionale;
- c) per gli Utilizzatori, una quota per ciascuna tonnellata di imballaggi in alluminio utilizzati ed immessi sul mercato nazionale ovvero una quota per ciascuna tonnellata di imballaggi in alluminio autoprodotti o importati vuoti per l'utilizzo diretto ed immessi sul mercato nazionale ed utilizzati direttamente;
- d.1) per i Recuperatori, una quota per ciascuna tonnellata di rifiuti di imballaggio in alluminio, prodotti sul territorio nazionale, recuperati e conferiti al Consorzio.
- d.2) per i Riciclatori, una quota per ciascuna tonnellata di rifiuti di imballaggio in alluminio, prodotti sul territorio nazionale, e riciclati.

2. Le quantità indicate al comma 1 che precede si intendono riferite all'anno solare precedente a quello in cui viene presentata la domanda di adesione. Eventuali frazioni di tonnellata devono essere arrotondate all'unità superiore. Qualora il consorziato abbia iniziato a svolgere l'attività rilevante ai fini della partecipazione al Consorzio nel medesimo anno solare in cui presenta la domanda di adesione, le tonnellate di cui al precedente comma 1 vengono determinate sulla base di una previsione riferita all'anno solare in corso all'atto della presentazione della domanda di adesione.

3. L'entità della somma da versare all'atto della presentazione della domanda è determinata moltiplicando le tonnellate dichiarate per il valore unitario delle quote stabilito dall'Assemblea ai sensi dell'art. 9 comma 2 lettera f) dello Statuto.

Art. 4

Aggiornamento delle quote di partecipazione al fondo consortile

1. Sulla base delle informazioni raccolte a norma dei successivi commi, il Consiglio di amministrazione provvede ad aggiornare le quote di partecipazione al fondo consortile assegnate ai singoli consorziati, riportandole quindi nel libro dei consorziati.

2. Tutti i consorziati sono comunque tenuti a trasmettere le informazioni, al fine di aggiornare le quote di partecipazione al fondo consortile, nei modi e nei termini stabiliti dal presente articolo. Le quote consortili vengono aggiornate su base annuale dal Consiglio di amministrazione in caso di variazione – in aumento o in diminuzione – rispetto alle tonnellate dichiarate nella domanda di adesione, e nei successivi aggiornamenti comunicati al Consorzio, in misura uguale o superiore al 10%.

3. In caso di comunicazione di variazione in aumento il consorziato deve contestualmente versare una somma proporzionale alla variazione determinata con le medesime modalità di cui all'art. 3.

4. In caso di comunicazione di variazione in aumento, il pagamento del contributo di partecipazione al fondo consortile viene sospeso fino al raggiungimento di un importo, cumulabile negli anni, pari a 10 (dieci) euro.

5. In caso di recesso, esclusione e comunque al venir meno per qualsiasi motivo dei requisiti per l'adesione al Consorzio, il Consorziato è tenuto al versamento di tutti gli importi il cui pagamento è stato sospeso anche se complessivamente inferiori a 10 (dieci) euro.

Art. 5

Trasformatori e Utilizzatori di imballaggi in materiali compositi

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 4 dello Statuto in caso di imballaggi costituiti da materiali compositi, l'alluminio si considera materiale prevalente: qualora l'imballaggio sia da esso costituito in misura maggiore, in base al peso, rispetto ad ogni altro materiale.

2. Le imprese trasformatrici o utilizzatrici di imballaggi compositi, il cui materiale prevalente sia costituito da alluminio, partecipano al Consorzio nelle categorie relative di cui all'art. 2, comma 5, lettere b) e c) dello Statuto.

CiAl

Art. 6

Imprese che esercitano attività proprie di più categorie

1. Nell'ipotesi in cui un'impresa eserciti più attività ricomprese nell'elenco di cui all'art. 2, comma 1 e comma 2 dello Statuto, e risulti quindi suscettibile di essere ricompresa in due o più categorie di consorziati, la categoria di appartenenza viene individuata con le modalità di seguito indicate.

2. L'impresa dovrà identificare, nell'ambito della propria attività, con riferimento all'anno precedente, la quantità prevalente in peso tra le seguenti:

- a) alluminio destinato all'imballaggio immesse sul mercato nazionale (categoria di cui all'art. 2 comma 5 lettera a);
- b) imballaggi in alluminio e/o relativi semilavorati immessi sul mercato nazionale (categoria di cui all'art. 2 comma 5 lettera b);
- c) imballaggi in alluminio utilizzati (categoria di cui all'art. 2 comma 5 lettera c);
- d.1) rifiuti di imballaggio in alluminio, prodotti sul territorio nazionale, recuperati (sottocategoria di cui all'art. 2 comma 6 lettera d.1).
- d.2) rifiuti di imballaggio in alluminio, prodotti sul territorio nazionale, riciclati (sottocategoria di cui all'art. 2 comma 6 lettera d.2).

Nel caso in cui l'impresa eserciti una delle attività previste dall'art. 2 comma 5 lettere a) o b) dello Statuto ed eserciti altresì, come attività prevalente, una delle attività previste dalle lettere c), ovvero d) dello stesso articolo, e scelga di non aderire al Consorzio nella corrispondente categoria c), d) ai sensi dell'art. 2 comma 5 dello Statuto, sarà comunque tenuta ad aderire al Consorzio nella categoria a) o b) dell'attività non prevalente.

3. Qualora il consorziato abbia iniziato a svolgere le attività rilevanti ai fini della partecipazione al Consorzio nel medesimo anno solare in cui presenta la domanda di adesione, si applicano le indicazioni i cui all'art. 3 comma 2.

4. Nel caso di imprese legate da vincoli di controllo e/o collegamento così come definiti dall'art. 2359 del codice civile, che esercitino attività proprie alle diverse categorie di consorziati indicate all'art. 2 comma 1 dello Statuto, fermo restando gli obblighi di partecipazione al Consorzio per ciascuna di esse, saranno considerate come un'unica impresa segnatamente ai fini dell'inquadramento nella categoria prevalente. I criteri di individuazione della categoria prevalente del raggruppamento sono quelli indicati al precedente comma 2.

Art. 7

Determinazione del contributo annuale

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 12, comma 7, lettera i) dello Statuto, il Consiglio di amministrazione propone l'entità dell'eventuale contributo annuo a carico dei singoli consorziati, determinandolo in misura proporzionale alle quote di partecipazione al fondo consortile quali risultano dall'ultimo aggiornamento e lo sottopone alla delibera dell'Assemblea che delibera in merito ai sensi dell'art. 9 comma 2 lettera i) dello Statuto.

Art. 8

Mezzi finanziari

1. I mezzi finanziari per lo svolgimento delle attività del Consorzio, sono assicurati mediante i mezzi finanziari indicati all'art. 6 comma 2 dello Statuto.

Art. 9

Vigilanza e controlli

1. Il Consiglio di amministrazione vigila sull'osservanza delle norme di legge connesse all'attività del Consorzio, statutarie e regolamentari da parte di tutti i consorziati e può svolgere i controlli che ritenga utili a tal fine. Il Consiglio di amministrazione può delegare a terzi la funzione di vigilanza, restandone comunque responsabile verso i consorziati e verso il Consorzio. In particolare può incaricare esperti terzi per la verifica della correttezza ed esattezza delle dichiarazioni effettuate, senza che il consorziato possa opporsi.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 4, lettera c) dello Statuto, il Consiglio di amministrazione può in qualunque momento richiedere per iscritto a ciascun consorziato chiarimenti ed informazioni, nonché la messa a disposizione della documentazione necessaria ad accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili.

3. Il consorziato è tenuto a rispondere per iscritto alla richiesta del Consiglio di amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa. I consorziati sono tenuti a fornire le informazioni richieste dal Consiglio di amministrazione nonché a sottoporsi a controlli eventualmente disposti ai sensi dell'art. 7 comma 4 lettera d) dello Statuto.

4. La mancata risposta da parte del consorziato comporta la contestazione dell'infrazione e l'irrogazione di sanzioni a norma del successivo art. 10 comma 2 e seguenti del regolamento.

5. Il Consiglio di amministrazione può delegare a Conai in tutto o in parte l'espletamento delle attività di cui al presente articolo.

Art. 10

Infrazioni sanzioni

1. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute a qualsiasi titolo al Consorzio, ai sensi del regolamento, il consorziato è in ogni caso e automaticamente tenuto, ove richiesto, al pagamento degli interessi di mora calcolati al tasso:

- a) nella misura dell'Euribor medio a 1 (un) mese, per versamenti corrisposti entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza;
- b) Euribor media a 1 (un) mese, maggiorato del 50% con un limite massimo di 5 (cinque) punti, in tutti gli altri casi di ritardato o mancato versamento di somme dovute.

Il mancato pagamento di tali somme entro le scadenze previste comporta altresì la sospensione del consorziato da ogni diritto in sede consortile, fermo restando l'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al Consorzio.

2. Il Consiglio di amministrazione accerta le infrazioni di cui al precedente comma 1 e al precedente art. 9 nonché eventuali altre infrazioni risultanti dalle violazioni di obblighi derivanti dalla partecipazione al Consorzio.

3. Il Consiglio di amministrazione provvede a contestare per iscritto al consorziato l'infrazione rilevata e, contestualmente, assegna al consorziato un congruo termine - comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni - per la presentazione di chiarimenti scritti.

4. Il Consiglio di amministrazione, qualora non riceva dal consorziato i chiarimenti, ovvero qualora li ritenga insufficienti, intima al consorziato il pagamento - a titolo di sanzione - di una somma non eccedente, nel massimo, cento volte l'importo o gli importi versati a titolo di partecipazione al fondo consortile da quel consorziato. - L'entità della sanzione è commisurata alla gravità dell'infrazione commessa.

5. La decisione del Consiglio di amministrazione è comunicata al consorziato.

6. L'irrogazione della sanzione da parte del Consiglio di amministrazione sospende il consorziato dall'esercizio di ogni diritto in sede consortile fino al pagamento della sanzione; in ogni caso restano fermi gli obblighi scaturenti dalla partecipazione al Consorzio.

7. Il mancato pagamento della sanzione entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio di amministrazione determina la riscossione delle somme dovute nelle forme di legge.

Art. 11

Attribuzione dei voti a ciascuna categoria e riparto tra i consorziati ai fini della partecipazione all'Assemblea

1. Ai soli fini del voto in Assemblea, prima di ogni Assemblea del Consorzio, il Consiglio di amministrazione provvede a rideterminare il numero di quote attribuite a ciascuna categoria di consorziati, ai sensi dell'art. 4, comma 4, dello Statuto, ed il numero di quote attribuite a ciascun consorziato.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il Consiglio di amministrazione individua preliminarmente, fra le categorie di consorziati di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 comma 5 dello Statuto, la categoria che annovera complessivamente, in valore assoluto, il maggior numero di quote di partecipazione al fondo consortile. Ai fini di tale computo il Consiglio di amministrazione prende in considerazione gli aggiornamenti effettuati in conformità al precedente art. 4, nonché i recessi e le esclusioni dei consorziati intervenuti successivamente alla data dell'ultimo aggiornamento. Alla categoria che annovera il maggior numero di quote di partecipazione al fondo consortile, in Assemblea viene attribuito un pari numero di voti.

Il numero di voti attribuiti alla categoria così individuata costituisce il parametro di riferimento per l'attribuzione del numero di voti delle altre categorie di consorziati secondo le percentuali previste all'art. 4, comma 1 dello Statuto.

3. I voti spettanti a ciascuna categoria vengono ripartiti tra i singoli Consorziati della categoria medesima in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al fondo consortile. A ciascun consorziato spetta almeno un voto in Assemblea.

4. L'attribuzione dei voti, come ripartiti dal Consiglio di amministrazione, viene sottoposta all'Assemblea che dovrà approvarla come primo argomento all'ordine del giorno, salvo quanto previsto al comma 5.

5. L'Assemblea, nel caso in cui non approvi la ripartizione dei voti proposta dal Consiglio di amministrazione, è tenuta a deliberare contestualmente una diversa ripartizione. In ogni caso, fino a quando l'Assemblea non deliberi una nuova ripartizione delle quote, resta efficace quella determinata dalla precedente Assemblea. La deliberazione dell'Assemblea circa la determinazione dei voti verrà assunta sulla base dell'attribuzione dei voti come determinata dalla precedente Assemblea. Le deliberazioni successive verranno assunte sulla base della nuova ripartizione approvata.

Art. 12

Modalità di funzionamento dell'Assemblea

1. L'attribuzione dei voti da parte dell'Assemblea avverrà sulla base di quanto stabilito all'art. 11 comma 4 che precede.

2. Prima dell'inizio dell'Assemblea ciascun partecipante è tenuto a ritirare - dalle mani del Presidente o di persona da questi delegata - o ricevere tramite posta certificata, il proprio biglietto di ammissione, contenente l'indicazione dei voti attribuiti, determinati in conformità all'art. 11 del presente regolamento.

3. Il consorziato che intenda farsi rappresentare in Assemblea è tenuto a rilasciare apposita delega. In tal caso il delegato è tenuto a far pervenire la delega a mezzo email certificata o posta raccomandata al Consorzio entro il giorno precedente l'Assemblea o a depositare la delega in originale nelle mani del Presidente, o di persona da questi incaricata, il giorno dell'Assemblea al fine di ottenere il biglietto di ammissione riportante la quota di partecipazione del/i rappresentato/i.

4. Le deleghe e copia dei biglietti di ammissione vengono conservate agli atti del Consorzio.



5. Sulla base dei biglietti di ammissione consegnati ai partecipanti all'Assemblea, il Presidente accerta la validità della costituzione dell'Assemblea e stabilisce le maggioranze richieste per l'adozione delle deliberazioni di cui all'ordine del giorno di convocazione.
6. Le modalità di espressione, rilevazione e computo di voti, eventualmente anche mediante l'utilizzo di sistemi elettronici, sono stabilite dal Presidente.
7. Il soggetto che partecipa all'Assemblea in qualità di delegato può esprimere voti diversificati in relazione al mandato ricevuto dai singoli consorziati.
8. Il quorum deliberativo è accertato sulla base dei voti attribuiti ai presenti all'apertura di ciascuna votazione.
9. Il verbale dell'Assemblea è redatto dal Segretario nominato dal Presidente o, in caso di Assemblea straordinaria, dal Notaio a tal fine incaricato dal Presidente. Il Segretario o il Notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia ed avvalersi, con il consenso del Presidente, di apparecchi di registrazione audio/video per fornire supporto alla verbalizzazione.
10. Il verbale dell'Assemblea riporta direttamente o in allegato:
 - il testo delle deliberazioni poste in votazione;
 - la sintesi degli interventi e delle risposte fornite, su richiesta;
 - l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega ed il numero dei voti detenuti;
 - l'esito delle votazioni con l'indicazione del numero dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti.

Art. 13

Elezione del Consiglio di amministrazione

1. Alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio di amministrazione provvede il Presidente del Consiglio di amministrazione normalmente in coincidenza con la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio.
2. L'elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione avviene sulla base ed in funzione delle categorie di cui all'art. 2 comma 5 dello Statuto.
3. All'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione, si procede mediante la presentazione di candidature sottoscritte da parte di tanti consorziati che rappresentino almeno il 5% delle quote di partecipazione al fondo consortile complessivamente assegnate ai consorziati della categoria di appartenenza.
4. Limitatamente alle categorie c), d) nonché alle sottocategorie d.1) e d.2) la presentazione di candidature è altresì condizionata al raggiungimento da parte dell'insieme dei consorziati delle medesime categorie ovvero sottocategorie di una soglia minima di rappresentanza pari ad almeno:
 - categoria c) 5% delle quantità di imballaggio in alluminio immesse sul mercato nazionale nell'anno precedente, come riportate nella relazione relativa all'anno precedente di cui all'art. 9 comma 2 lettera j) dello Statuto;
 - sottocategoria d.1) 5% delle quantità di rifiuti di imballaggi in alluminio recuperate nell'anno precedente determinate sulla base dell'obiettivo minimo metalli indicato nell'allegato E come richiamato all'art. 220 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, applicato alle quantità di imballaggi in alluminio immesse sul mercato nazionale nell'anno precedente, come riportate nella relazione relativa all'anno precedente di cui all'art. 9 comma 2 lettera j) dello Statuto.
 - sottocategoria d.2) 5% delle quantità di rifiuti di imballaggi in alluminio riciclate nell'anno precedente determinate sulla base dell'obiettivo minimo metalli indicato nell'allegato E come richiamato all'art. 220 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 applicato alle quantità di imballaggi in alluminio immesse sul mercato nazionale nell'anno precedente, come riportate nella relazione relativa all'anno precedente di cui all'art. 9 comma 2 lettera j) dello Statuto.
5. Le candidature vengono presentate almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'Assemblea e restano depositate presso la sede del Consorzio, unitamente alle sottoscrizioni dei presentatori.

CiAl

6. Sulla base delle candidature presentate si procede, a cura del Presidente del Consiglio di amministrazione, alla formazione delle liste dei candidati, elencati in ordine alfabetico, in numero pari alle categorie dei consorziati; non è ammessa più di una lista per ciascuna categoria dei consorziati.

7. Salvo quanto previsto all'art. 12 comma 5 dello Statuto, nel caso in cui per qualsiasi motivo non venissero eletti la totalità dei consiglieri delle categorie a) e b), il Consiglio di amministrazione così eletto provvederà senza indugio a convocare una nuova Assemblea da tenersi non oltre 30 (trenta) giorni dalla precedente per provvedere alla nomina dei consiglieri mancanti.

8. Nel caso in cui le categorie c) e d), ovvero le sottocategorie d.1) e d.2) non riuscissero a esprimere candidature a sensi di quanto indicato nel precedente comma 4, la nomina dei consiglieri mancanti potrà avvenire utilmente in occasione dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio del successivo esercizio, purché si sia verificato il superamento della soglia minima indicata; in tal caso il consigliere ovvero i consiglieri eletti restano in carica sino al termine del triennio di scadenza del Consiglio di amministrazione in carica al momento della loro nomina.

9. Fatta salva l'ipotesi di nomina per acclamazione unanime, ciascun consorziato vota solo per la lista presentata nell'ambito della propria categoria di appartenenza.

10. I Consorziati appartenenti alle categorie di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e b) possono esprimere fino ad un massimo di 2 voti di preferenza; i Consorziati appartenenti alla categoria di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) possono esprimere fino ad un massimo di 1 voto di preferenza; i Consorziati appartenenti alle subcategorie di cui all'art. 2, comma 1, lettera d1) e d2) possono esprimere fino ad un massimo di 1 voto di preferenza.

11. Vengono proclamati eletti i candidati che - nell'ambito di ciascuna lista - hanno ottenuto il maggior numero di voti validi, fino a concorrenza dei posti spettanti a ciascuna categoria in seno al Consiglio di amministrazione.

12. La prima convocazione del nuovo Consiglio di amministrazione è effettuata dal Presidente del Consiglio di amministrazione come nominato dall'Assemblea. In difetto, è effettuata dal consigliere più anziano di età; l'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione determina la decadenza del precedente.

13. Le disposizioni previste al presente articolo si applicano anche nel caso di ricostituzione del Consiglio di amministrazione nell'ipotesi prevista dall'art. 13 comma 3 dello Statuto.

Nel caso di cooptazione di un Consigliere ai sensi dell'art. 13 comma 2 dello Statuto, la prima Assemblea successiva alla cooptazione procederà alla nomina del nuovo consigliere.

Art. 14

Modalità di funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione, ove lo ritenga utile o necessario, provvede all'adozione delle proprie norme di funzionamento.

2. Ove qualsiasi consigliere abbia, in conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli del Consorzio, non potrà votare nelle deliberazioni relative.

Art. 15

Comitati consultivi

1. Il Consiglio di amministrazione può costituire uno o più comitati consultivi, cui possono partecipare le imprese consorziate, definendo l'argomento oggetto della consultazione, le finalità nonché le modalità organizzative.

2. Il funzionamento di tali comitati sarà senza oneri aggiuntivi per il Consorzio.

Art. 16**Collegio sindacale – Revisione legale dei conti**

1. Allorché convocata per la nomina del Collegio sindacale e le determinazioni circa la revisione legale dei conti, l'Assemblea delibererà circa l'attribuzione della funzione di controllo contabile al Collegio sindacale ovvero in alternativa ad una società di revisione legale iscritta all'apposito registro (di seguito "Revisore"). Successivamente procederà alla nomina del Collegio sindacale e ove del caso del Revisore determinandone il compenso.

Collegio sindacale

2. All'elezione dei componenti del Collegio sindacale si procede mediante la presentazione di candidature, sottoscritte da consorziati. Le candidature vengono presentate almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'Assemblea e restano depositate presso la sede del Consorzio, unitamente alla sottoscrizione dei presentatori. Sulla base delle candidature presentate si procede, a cura del Presidente del Consiglio di amministrazione, alla formazione di un'unica lista di candidati, in ordine alfabetico.

3. Fatta salva l'ipotesi di nomina per acclamazione unanime, ciascun Consorziato può votare un solo candidato, ricompreso in detto elenco.

4. Vengono proclamati Sindaci coloro che ottengono il maggior numero voti. I primi due assumono la funzione di sindaco effettivo mentre il successivo quello di sindaco supplente.

5. Successivamente, l'Assemblea procede alla nomina del Presidente tra i sindaci effettivi testé eletti.

6. Ciascun consorziato potrà esprimere un solo voto.

7. Viene proclamato eletto Presidente il sindaco effettivo che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

Revisore

8. Ove ciò sia stato disposto in conformità al comma 1, l'Assemblea procede, su proposta motivata del Collegio sindacale, al conferimento di incarico al Revisore ed alle deliberazioni connesse in conformità all'art. 16 dello Statuto ed agli art. 2409 bis e seguenti del Codice Civile.

Art. 17**Libri sociali obbligatori**

1. Oltre alle scritture ed ai libri obbligatori per legge, il Consorzio è tenuto a conservare:

- a) il libro dei Consorziati, sul quale vengono indicati la ditta, la ragione o denominazione sociale del consorziato, la data di ammissione al Consorzio, la categoria di appartenenza, la quota di partecipazione al fondo consortile e gli eventuali aggiornamenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- d) il libro delle adunanze del Collegio sindacale;

2. Alla conservazione dei libri di cui al precedente comma 1 lettere a), b), c) provvede il Consiglio di amministrazione, al libro indicato al punto d) provvede il Collegio sindacale.

3. I libri suddetti prima che siano messi in uso devono essere numerati progressivamente in ogni pagina, e vidimati in ogni foglio da un notaio.

4. Ciascun consorziato ha diritto di esaminare i libri di cui al comma 1, lettere a) e b).

Art. 18**Organismo di vigilanza**

1. L'Organismo di vigilanza verrà nominato ed opererà in conformità al decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 nonché al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ed al relativo Codice Etico, come adottato in data 11 dicembre 2020 ed eventuali modificazioni ed integrazioni successive.

Art. 19**Rapporti con i consorzi ex art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e con le associazioni**

1. Il Consiglio di amministrazione promuove il coordinamento delle attività del Consorzio con quelle degli altri Consorzi di cui all'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in ottemperanza a quanto previsto all'art. 21 dello Statuto. Il coordinamento con gli altri Consorzi è finalizzato allo scopo di discutere questioni di comune interesse alla categoria produttori, come definiti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché allo scopo di favorire il raggiungimento di posizioni comuni, anche in relazione alle decisioni ed all'attività del Conai.

2. Il Consiglio di amministrazione promuove la collaborazione del Consorzio con gli altri produttori, con gli utilizzatori e/o con le loro organizzazioni di categoria, per materie di comune interesse.

Art. 20**Diritto di accesso alle informazioni**

1. Il Consiglio di amministrazione provvede a dare attuazione all'art. 3, comma 12, dello Statuto, nel pieno rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della Direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

Art. 21**Accesso alle informazioni consortili da parte dei consiglieri di amministrazione**

1. I componenti del Consiglio di amministrazione possono richiedere di accedere alle informazioni ed ai documenti consortili. Tali richieste possono essere presentate durante le sedute del Consiglio di amministrazione ovvero possono essere presentate al di fuori delle sedute attraverso i normali mezzi di comunicazione.

2. Le richieste devono essere ragionevolmente ed adeguatamente motivate con riferimento all'esercizio della funzione di consigliere di amministrazione (ad esempio, con riferimento ai punti all'ordine del giorno della seduta consiliare; per motivazioni comunque inerenti all'attività consiliare).

3. Le richieste di informazione hanno come destinatario il Presidente. Esse non possono essere indirizzate direttamente alla struttura consortile né ai dipendenti del Consorzio, incluso il Direttore Generale.

4. Spetta al Presidente evadere le richieste ricevute, secondo le modalità che egli ritiene volta per volta più opportune per soddisfare il diritto di informazione del richiedente. In tutti i casi dubbi, il Presidente può sottoporre la questione al Consiglio di amministrazione, così come il consigliere richiedente – se insoddisfatto del riscontro del Presidente – può investire della questione il medesimo Consiglio.

5. La richiesta può essere soddisfatta oralmente, oppure attraverso l'accesso alla documentazione consortile o l'invio al consigliere della documentazione medesima. Quest'ultima modalità, così come l'estrazione di copia della documentazione consortile, può essere soggetta a limitazioni in ragione di esigenze di riservatezza del Consorzio, di consorziati o di terzi, così come per altre motivazioni che devono essere indicate dal Presidente o dal Consiglio di amministrazione.

6. L'accesso alle informazioni ed ai documenti consortili può essere effettuato solo ed unicamente dal consigliere richiedente in prima persona, con esclusione di sostituti e/o con l'accompagnamento di terze persone.

7. Nell'evadere le richieste ricevute, il Presidente si attiene ai principi di parità di trattamento dei consiglieri, facendo quindi in modo che tutti i consiglieri abbiano accesso alle stesse informazioni che hanno formato oggetto della richiesta del singolo consigliere.

8. Qualora il Presidente ritenga di affidare ai dipendenti del Consorzio l'evadimento di una specifica richiesta, è tenuto ad emanare apposite istruzioni operative, tali da escludere – nei limiti del possibile – ogni discrezionalità dei dipendenti nel dare riscontro alla richiesta.

9. La “Disciplina dell'accesso, gestione, trattamento e circolazione e comunicazione delle informazioni riservate” adottata dal Consiglio di amministrazione in data 29 giugno 2015 si intende pienamente richiamata e confermata e conseguentemente pienamente operativa.

Art. 22

Amministrazione, finanza e contabilità

CiAl

1. Per le norme di amministrazione e finanza si fa riferimento alle procedure interne del Consorzio.
2. Le norme di contabilità sono quelle previste dal codice civile e dai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano Contabilità.

Art. 23

Privacy

1. In ottemperanza al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 (cd. Codice) in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il Presidente del Consiglio di amministrazione procederà alla nomina del responsabile preposto al trattamento dei dati personali relativi ai singoli consorziati ed ai soggetti terzi in genere.